



COMUNE DI GERGEI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

LOCAZIONE OCCASIONALE A FINI RICETTIVI – LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 6 LUGLIO 2018

Si rende noto agli interessati che il 12 luglio 2018 è entrata in vigore la legge regionale n. 23 del 06/07/2018, che, con l'articolo 6*, ha modificato la legge regionale n. 16 del 2017 avente ad oggetto "Norme in materia di turismo", inserendo l'articolo 21-bis "Locazione occasionale a fini ricettivi", con il quale vengono disciplinati alcuni aspetti di questa attività. In particolare, vengono introdotti, a carico del locatore, due obblighi prima non previsti:

- **comunicazione preventiva al Comune competente** per territorio con l'indicazione del periodo di disponibilità dell'immobile
- **esposizione dello IUN** (codice identificativo), attribuito dai competenti uffici regionali, **nella commercializzazione online della propria offerta** (estensione alle locazioni occasionali delle disposizioni già previste per le attività ricettive extra-alberghiere)

L'art. 6 della legge succitata riporta inoltre gli ulteriori obblighi già esistenti:

- **comunicazioni di pubblica sicurezza** attraverso il portale alloggiati.web
- **comunicazioni a fini statistici** del movimento turistico attraverso il portale regionale SIREDD

Pertanto, i cittadini che intendano svolgere questa tipologia di attività (locazione occasionale a fini ricettivi o locazione breve ai sensi dell'art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 e del Codice Civile) devono effettuare i seguenti adempimenti amministrativi:

- **presentare la comunicazione preventiva al Comune, utilizzando, per ciascuna unità immobiliare locata, il modello allegato – COMUNICAZIONE AL COMUNE.**
- **fare richiesta delle credenziali di accesso alla Questura al fine delle comunicazioni di pubblica sicurezza (vedi modello allegato – COMUNICAZIONE QUESTURA e sito web della Questura di Nuoro)**
- **compilare e trasmettere ai competenti uffici dell'Assessorato regionale del turismo la richiesta di inserimento in anagrafica (registro regionale), attribuzione dello IUN e inserimento nella piattaforma SIREDD con rilascio delle relative credenziali, da effettuarsi utilizzando il modello allegato – COMUNICAZIONE REGIONE**
- **esporre lo IUN, attribuito e comunicato dagli uffici regionali, nella commercializzazione della propria offerta.**

Si avvisa che l'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21 bis commi 1 e 2 della L.R. 16/2017, ai sensi dell'art. 26 comma 4 bis della L.R. 16/2017, come modificato dall'art. 8* della L.R. 23/2018, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

La comunicazione al Comune potrà essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune in Via Marconi n. 65 – 09055 Gergei (SU)
- per posta all'indirizzo Comune di Gergei Via Marconi n. 65 – 09055 Gergei (SU)
- tramite PEC all'indirizzo: comune.gergei@legalmail.it

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti rivolgendosi all'ufficio di Vigilanza del Comune – Tel. 0782/808923– e-mail: tecnico.mura@comune.gergei.ca.it – Referente : Mura Patrizia

Di seguito i contatti dei competenti uffici regionali:

Assessorato del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale del turismo, artigianato e commercio - Servizio gestione offerta del territorio Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari

Telefono: 070/6067270 **Fax:** 070/6067271 **tur.direzione@regione.sardegna.it**
turismo@pec.regione.sardegna.it

***Art. 6**

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017

(Aree di sosta temporanea a fini turistici)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis (Locazione occasionale a fini ricettivi)

1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8."

***Art. 8**

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017

(Sanzioni amministrative)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2